

Delib.G.R. 9-10-2006 n. 1118

L.R. 12 novembre 2004, n. 40 recante: "Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini"; art. 4, comma 2: approvazione degli indirizzi, criteri e modalità per il finanziamento dei progetti di cui agli articoli 2 e 3, programma 2006.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 20 ottobre 2006, n. 59.

Articolo 2

Indirizzi.

In attuazione dell'art. 4, comma 2 e per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. n. 40/2004, nell'anno 2006, viene data priorità, nell'ordine e a parità di punteggio (art. 6 del presente bando) alle seguenti tipologie di intervento:

1) Il potenziamento dell'attività della polizia locale.

Sono presi in considerazione gli interventi concernenti le seguenti aree di azione:

- potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di impianti tecnologicamente avanzati di controllo e telesorveglianza (apparati radio, parco automezzi, apparato tecnico-strumentale, servizi informativi e telematici) (art. 3, comma 1, lettera b);

- rinnovamento delle sale operative e con impianto satellitare a tutela degli operatori in zone ad alto rischio (art. 3, comma 1, lettera c);

2) Il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose, come potenziali vittime o autori dei reati.

Sono presi in considerazione gli interventi concernenti le seguenti linee di azione:

- assistenza alle vittime dei reati (art. 3, comma 1, lettera f);

- prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili (art. 3, comma 1, lettera i);

3) L'attivazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Sono presi in considerazione gli interventi concernenti le seguenti aree di azione:

- difesa dalla violenza nei confronti di donne, anziani e bambini, attraverso il controllo di giardini, parchi, scuole, strutture sanitarie (art. 3, comma 1, lettera e).

Ogni Ente, di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. n. 40/2004, non può presentare più di un progetto. Il costo complessivo del progetto non può superare l'importo di 80.000,00 (ottantamila) euro.

Il progetto può prevedere diverse azioni purché coordinate e coerenti tra di loro, tutte finalizzate all'intervento sul medesimo problema e al raggiungimento del medesimo obiettivo. Non saranno considerati ammissibili progetti genericamente riguardanti il tema della sicurezza urbana e/o progetti che non abbiano individuato chiaramente il problema sul quale si vuole intervenire.

Pertanto, anche nel caso di progetti di cui ai punti 2 e 3, gli stessi saranno considerati ammissibili solo quando l'obiettivo prioritario del progetto è quello dell'intervento su uno specifico problema di sicurezza.